

## ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"Into The World Onlus" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale); l'Associazione può anche essere più brevemente denominata, in forma abbreviata, "ITW Onlus".

E' obbligatorio l'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico

## ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede principale in Genova, Italia ed ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## ARTICOLO 3

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

## ARTICOLO 4

L'Associazione non ha fini di lucro, ma intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e dell'assistenza sanitaria fornendo aiuti umanitari ai componenti collettività estere. Principio ispiratore dell'Associazione è l'idea che il diritto alla salute e all'assistenza medica sia un diritto fondamentale ed inderogabile della persona umana, indipendentemente dal contesto sociale, politico ed economico del Paese in cui vive. La volontà di costituire quest'Associazione nasce dalla constatazione di come, purtroppo, nel mondo, vi siano ancora molti Paesi economicamente depressi e culturalmente arretrati, in cui al diritto alla salute della persona non viene riservata tutela alcuna ed in cui, anzi, al contrario, le popolazioni locali, soprattutto in zone rurali o periferiche, quando versino in condizioni di povertà, non hanno alcuna forma di presidio ambulatoriale o sanitario efficiente di cui potersi avvalere e su cui poter fare affidamento. L'Associazione intende incentrare la propria attività di beneficenza e di assistenza sanitaria sull'intervento in favore delle persone povere di Paesi del mondo depressi ed arretrati, offrendo, in loco, un contributo, si da garantire a queste persone un'opportunità ulteriore, laddove non unica, per tutelare la propria salute in un modo più decoroso e per poter fruire di un'assistenza sanitaria e medica dignitosa.

## ARTICOLO 5

L'Associazione è, pertanto, attiva in questo ambito di operatività e si prefigge obiettivi di tipo solidaristico ed assistenziale, in favore delle persone povere dei Paesi in cui andrà via via ad intervenire. L'Associazione intende perseguire questi suoi obiettivi, attraverso la realizzazione di queste attività:

- Contribuendo economicamente alla creazione, al rinnovamento ed al potenziamento degli ambulatori e dei presidi sanitari nelle zone geografiche di operatività dell'Associazione, favorendo la manutenzione, l'ammodernamento o il completamento delle strutture e delle attrezzature impiegate, che rimarranno nella assoluta disponibilità delle popolazioni locali. L'Associazione, dopo aver individuata l'area in cui operare ed aver definito la tipologia di presidio sanitario da costruire, migliorare o potenziare, procederà a valutare la sostenibilità concreta dell'intervento che intende realizzare, nella sua intera portata e nelle molteplici implicazioni sottese. Gli ambulatori così realizzati, rinnovati e potenziati, costituiranno un supporto più efficiente per l'attività di assistenza medica condotta dai medici locali e dal personale sanitario già operante in loco, in favore di persone

che vivono in evidenti condizioni di povertà e potranno, al contempo, essere strutture ricettive aperte e disponibili anche all'operatività di altre Associazioni operanti in campo medico e sanitario, che prestino la loro attività in favore di persone povere viventi in loco. Le strutture ambulatoriali dovranno essere destinate, in ogni caso, all'operatività esclusiva di personale medico locale o straniero qualificato ed accreditato, che vi presterà servizio all'interno, sotto sua piena ed esclusiva responsabilità personale e penale, indipendente dall'Associazione.

- Nell'ambito di operatività più strettamente riconducibile all'attività di assistenza sanitaria, l'Associazione si impegnerà a fornire, all'interno delle strutture ambulatoriali in cui andrà ad intervenire, prestazioni chiropratiche. Le prestazioni verranno espletate da chiropratici specializzati, in favore di persone povere dei Paesi in cui l'Associazione sarà operativa.
- Nell'ambito della attività benefica, l'Associazione intende sostenere economicamente persone che versino in condizioni di evidente indigenza, per consentire loro l'assistenza medica necessaria.
- Nell'ambito della sua attività di beneficenza, l'Associazione sarà, altresì, sensibile nell'individuare e supportare giovani del posto che manifestino l'intenzione ed il desiderio di poter intraprendere un percorso di studi o di formazione professionale in ambito medico, nel campo dell'assistenza sanitaria o nel settore, più specifico, della chiropratica, ma che siano privi delle risorse economiche necessarie; in casi simili l'Associazione potrà eventualmente impegnarsi per aiutare economicamente tali giovani volenterosi a realizzare questo progetto, fornendo loro le risorse economiche necessarie per accedere a corsi di studio specifici, anche fuori dal loro Paese d'origine ed offrendo loro un'opportunità di vita diversamente preclusa. L'Associazione provvederà, pertanto, a fornire, al giovane meritorio che ne manifesti l'intenzione e la volontà concreta, ma che sia privo dei mezzi economici necessari, il sostegno ed il supporto burocratico, economico e finanziario per poter intraprendere questo percorso.

#### ARTICOLO 6

La scelta delle aree geografiche in cui intervenire concretamente è competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. Il Paese in cui l'Associazione intende, inizialmente, intervenire ed essere operativa è il Nepal. Una volta individuate le aree geografiche in cui andare ad intervenire con assoluta priorità, l'Associazione procederà a valutare quale tipo di progetto promuovere e, al contempo, a considerare la sostenibilità concreta del progetto e le implicazioni pratiche sottese al suo realizzo: procederà, anzitutto, con il valutare la sostenibilità politica e burocratica del progetto, provvedendo ad informarne le autorità competenti, ottenendo da queste avvallati, visti ed autorizzazioni che, di volta in volta, si rendano necessari, uniformandosi e sempre sottostando alle norme di legge vigenti nei Paesi di operatività; cura dell'Associazione sarà poi quella di entrare in contatto con le autorità sanitarie locali e con le altre associazioni eventualmente già operanti in loco, per informare questi interlocutori del progetto che intende realizzare e per concordare anche insieme a loro le modalità gestionali ed organizzative da seguire; l'Associazione procederà poi a valutare la sostenibilità finanziaria del progetto, in termini di costi implicati e di risorse finanziarie da stanziare e si attiverà concretamente per reperire le somme necessarie. Di ogni progetto concepito ed individuato il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un apposito piano operativo e finanziario dettagliato, dove verranno indicati i criteri in ragione dei quali è stata adottata la scelta di intervenire e in cui verranno chiaramente prospettate le procedure burocratiche e legali da affrontare, i costi dell'intervento e la liquidità da reperire; sarà cura del Consiglio Direttivo garantire un flusso informativo costante, rispondente a caratteri di trasparenza e chiarezza, sullo stato di avanzamento dei progetti adottati dall'Associazione, dando conto puntuale del loro graduale sviluppo e della loro auspicata riuscita.

#### ARTICOLO 7

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di beneficenza e assistenza sanitaria ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto

integrative delle stesse ed analogamente sottese al conseguimento degli obiettivi prefissati, come di seguito illustrato a titolo esemplificativo. L'Associazione, individuato un progetto di intervento concreto da realizzare, procederà a promuoverlo e divulgarlo presso l'opinione pubblica, secondo modalità di volta in volta concordate e deliberate dall'Assemblea degli associati e a seconda delle risorse relazionali, umane ed economiche disponibili. L'Associazione, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto di intervento solidaristico, di cui starà di volta in volta occupandosi, e di raccogliere contestualmente i fondi necessari, potrà promuovere ed organizzare varie attività, come conferenze, convegni, dibattiti, incontri, giornate a tema, potrà produrre e pubblicare strumenti di comunicazione adeguati, quali redazione di libri, di riviste o bollettini cartacei ed elettronici di carattere informativo, partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive, lanciare appelli attraverso social network e stampa tradizionale. L'Associazione potrà promuovere, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, prevedendo la cessione di beni di modico valore, prevalentemente gadget.

## ARTICOLO 8

Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di iniziale dotazione della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro versate dai fondatori stessi, in ragione di euro 50.00 cadauno.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all' Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi e annessi corrispettivi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni di modico valore;
- degli introiti realizzati dall'espletamento di prestazioni mediche, sanitarie o chiropratiche eventualmente fornite, all'interno delle strutture ambulatoriali, dietro corresponsione di un corrispettivo economico pattuito;
- di oblazioni, donazioni, lasciti che pervengano da persone fisiche e giuridiche purché possano essere accettati senza condizioni o oneri che in qualsiasi modo possano limitare l'autonomia dell'Istituzione;
- per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili e percepirne i frutti; accettare donazioni ed eredità e conseguire legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere e ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può, pertanto,

farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

## ARTICOLO 9

Sono soci aderenti della Associazione:

- i fondatori;
- i soci ordinari dell' Associazione (quota da determinarsi annualmente);
- i soci sostenitori (quota da determinarsi annualmente);
- i benemeriti della Associazione;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono soci ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soci sostenitori sono coloro che condividono i fini dell'Associazione;

Sono benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

I Soci ordinari, che intendono aderire all'Associazione, devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### ARTICOLO 10

Sono organi della Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ARTICOLO 11

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del vice presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle regole ivi previste;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della provincia del luogo dove ha sede l'Associazione.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito con qualsiasi mezzo (raccomandata, fax, posta elettronica) che assicuri la ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti o Revisore Unico, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio aderente all'Associazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso nè il voto per corrispondenza, né per delega.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio Aderente all'Associazione.

## ARTICOLO 12

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione dato che è munito di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea.

I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo vengano meno la maggioranza dei consiglieri oppure il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per dimissioni, recesso, revoca e/o per qualsiasi altro motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, nel cui ordine del giorno deve essere inclusa la sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato, rimane in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a soggetti estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. In sede di nomina possono, tuttavia, essere poste limitazioni ai poteri di uno o più dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori o Revisore Unico. La convocazione può essere indetta mediante lettera raccomandata (anche consegnata a mano, fax o avviso di posta elettronica), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima

dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza della suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri; è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio totalitario) i luoghi audio/video nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi presiede la riunione, in caso di sua legittima sostituzione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro 1.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

### ARTICOLO 13

Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza della Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quale il Presidente riferisce in merito all'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi di eccezionale necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

### ARTICOLO 14

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, senza alcun potere di compiere funzioni di amministrazione straordinaria. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 15**

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il buon andamento della gestione amministrativa dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci aderenti alla Associazione. Il consiglio può anche nominare una persona, che sostituisca il Segretario, in tutti i casi di assenza di costui. Il Segretario può anche essere non socio.

#### **ARTICOLO 16**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro dei soci aderenti alla Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 17**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, corredandoli di idonea documentazione contabile.

#### **ARTICOLO 18**

Il Revisore Unico, se istituito, deve essere scelto, non necessariamente tra i soci, dall'assemblea degli Associati, tra persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di legge. Il funzionamento ed i compiti del Revisore Unico sono quelli stabiliti dalla legge. Il Revisore Unico dura in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, può essere riconfermato. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Il Revisore Unico cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, dà il proprio parere sui bilanci.

#### **ARTICOLO 19**

Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 20**



All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 21

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 della L. 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 22

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Genova. Le controversie che non dovessero essere rimesse all'arbitrato saranno di competenza esclusiva del Foro di Genova.

#### ARTICOLO 23

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alla normativa vigente, ivi incluse le applicabili disposizioni del Codice Civile e le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Agenzia delle attività di giustizia  
Ufficio territoriale di Roma

atto registrato il 10 SET. 2014 n. 7684  
pagamento F23 Euro 200,00

IL FUNZIONARIO  
(Stefano Maglioli)